



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE***

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2021, successivamente modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 55 del 26.05.2022, delibera di C.C. n. 81 del 01.08.2022 e delibera di C.C. n. 91 del 30.12.2024

Sommario

| | |
|---|----------|
| CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 4 |
| Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento | 4 |
| Articolo 2 - Presupposto del canone | 4 |
| Articolo 3 - Soggetti passivi e soggetti attivi | 5 |
| Articolo 4 - Disciplina generale | 5 |
| Articolo 5 - Divieti di installazione ed effettuazione della pubblicità | 6 |
| Articolo 6 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade | 6 |
| Articolo 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari | 6 |
| Articolo 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione | 9 |
| Articolo 9 - Autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari | 9 |
| Articolo 10 - Autorizzazioni per l'installazione di frecce pubblicitarie | 10 |
| CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI | 11 |
| Articolo 11 - Criteri Generali | 11 |
| Articolo 12 - La pubblicità esterna | 11 |
| Articolo 13 - Gli impianti per le pubbliche affissioni | 11 |
| CAPO IV - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 12 |
| Articolo 14 - Durata dell'esposizione pubblicitaria | 12 |
| Articolo 15 - Istanza per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari | 12 |
| Articolo 16 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari | 13 |
| Articolo 17 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni | 14 |
| Articolo 18 - Rinnovo e cessazione | 14 |
| Articolo 19 - Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione | 15 |
| Articolo 20 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione | 15 |
| Articolo 21 - Rimozione della pubblicità | 15 |
| Articolo 22 - Esposizioni pubblicitarie abusive | 16 |
| Articolo 23 - Dichiarazione | 16 |
| Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa riferita alle esposizioni pubblicitarie | 17 |
| Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone | 17 |
| Articolo 26 - Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone | 18 |
| Articolo 27 - Esenzioni | 19 |
| CAPO V - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 20 |
| Articolo 28 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni | 20 |
| Articolo 29 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni | 20 |
| Articolo 30 - Maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni | 20 |
| Articolo 31 - Riduzioni del canone Pubbliche Affissioni | 21 |
| Articolo 32 - Esenzioni del canone Pubbliche Affissioni | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 33 - Modalità delle pubbliche affissioni | 21 |
| CAPO VI - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 22 |
| Articolo 34 - Tipologie di occupazioni | 22 |
| Articolo 35 - Occupazioni abusive..... | 22 |
| Articolo 36 - Occupazioni occasionali..... | 23 |
| Articolo 37 - Occupazioni d’urgenza..... | 23 |
| Articolo 38 - Occupazioni temporanee per manutenzione impianti di pubblica utilità | 23 |
| Articolo 39 - Occupazioni per attività edile..... | 24 |
| Articolo 40 - Occupazioni con antenne e ripetitori | 24 |
| Articolo 41 - Occupazioni poste in essere da ritrattisti, venditori di opere pittoriche e venditori di opere del proprio ingegno..... | 25 |
| Articolo 42 - Occupazioni eseguite da chi esercita mestieri girovaghi..... | 25 |
| Articolo 43 - Occupazioni per la realizzazione di manifestazioni ed eventi..... | 25 |
| Articolo 44 - Occupazioni con stand e gazebo a scopo promozionale..... | 26 |
| Articolo 45 - Occupazioni effettuate da enti ed associazioni senza scopo di lucro, partiti politici, organizzazioni sindacali ed aziende sanitarie..... | 26 |
| Articolo 46 - Istanza per l’occupazione di suolo pubblico..... | 26 |
| Articolo 47 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione | 27 |
| Articolo 48 - Rilascio della concessione..... | 28 |
| Articolo 49 - Obblighi del concessionario | 29 |
| Articolo 50 - Subentro nella concessione..... | 29 |
| Articolo 51 - Rinnovo, proroga della concessione..... | 29 |
| Articolo 52 - Rinuncia, Modifica, sospensione o revoca della concessione | 29 |
| Articolo 53 - Decadenza ed estinzione della concessione..... | 30 |
| Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni del suolo pubblico..... | 30 |
| Articolo 55 - Classificazione di strade ed aree pubbliche | 31 |
| Articolo 56 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 31 |
| Articolo 57 - Modalità di applicazione del canone | 32 |
| Articolo 58 - Riduzioni e agevolazioni | 33 |
| Articolo 59 - Esenzioni | 33 |
| CAPO VII - CANONE MERCATALE | 34 |
| Articolo 60 - Disposizioni generali | 34 |
| Articolo 61 - Criteri per la determinazione delle tariffe e del canone mercatale | 34 |
| Articolo 62 - Box ittici | 35 |
| Articolo 63 - Fiere di rilevanza locale..... | 35 |
| Articolo 64 - Subentro..... | 35 |
| CAPO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI..... | 36 |
| Articolo 65 - Modalità e termini per il versamento del canone | 36 |
| Articolo 65-bis – Ravvedimento operoso | 36 |

| | |
|---|----|
| Articolo 66 - Attività di accertamento..... | 37 |
| Articolo 67 - Sanzioni ed indennità | 37 |
| Articolo 68 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico | 38 |
| Articolo 69 - Autotutela | 38 |
| Articolo 70 - Riscossione coattiva | 38 |
| Articolo 71 – Rimborsi e compensazioni..... | 39 |
| Articolo 71-bis Il Funzionario Responsabile | 39 |
| Articolo 72 - Trattamento dei dati personali | 39 |
| Articolo 73 - Disposizioni finali | 39 |

Allegato: Piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2 - Presupposto del canone

1. Il canone si applica:
 - a) alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Il canone si intende dovuto anche per:
 - occupazioni su aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni su aree private utilizzate in modo continuo, autonomo ed indiscriminato dalla collettività qualora l'eventuale manutenzione, illuminazione e pavimentazione dell'area sia a carico del Comune di San Michele al Tagliamento;
 - occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi effettuate con manufatti di qualsiasi genere compresi cavi, condutture, attraversamenti ed impianti;
 - occupazioni su tratti di strade statali, regionali o provinciali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;
 - occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
 - b) alla diffusione di messaggi pubblicitari, visivi ed acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree privati purché siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a diffondere messaggi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, a promuovere o migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Presupposto e regole per l'applicazione del canone sono altresì:

 - le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
 - le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio, non si considerano ai fini dell'applicazione del canone;
 - la mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione di messaggi a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
2. Fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 818, L. 160/2019, il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati tutto il territorio comunale.
3. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'applicazione del suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore

alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Soggetti passivi e soggetti attivi

1. Soggetti passivi:

- a) **per le occupazioni del suolo pubblico**, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido e per intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- b) **per la diffusione di messaggi pubblicitari**, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza di titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. In ogni caso, rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. Il Comune può richiedere il versamento del canone per intero indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà diritto di rivalsa verso gli altri;
- c) per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio il canone viene richiesto all'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del codice civile, e da questi versato al Comune. In mancanza dell'amministratore il versamento del canone per intero deve essere effettuato da uno dei condomini, in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, salvo il diritto di regresso. A seguito di variazione del rappresentante di condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Soggetti attivi:

- a) il Comune;
- b) Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
- d) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera c) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CAPO II - DISCIPLINA RELATIVA AI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 4 - Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge n. 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, od installati violando le disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 68 del presente regolamento.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni dagli articoli 67 e 68 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Articolo 5 - Divieti di installazione ed effettuazione della pubblicità

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, e sugli altri beni di cui al D.Lgs. n. 490/1999, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
2. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. n. 285/1992, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 360/1993, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo tre, capo I, TITOLO II, del regolamento emanato con il D.Lgs. n. 495/1992.
3. Nella sola penisola di Bibione è vietata l'installazione di insegne a bandiera o montate su palo o traliccio, con esclusione delle attività connesse ai cantieri edili e limitatamente al periodo di validità della concessione/autorizzazione edilizia e ad eccezione di quelli inerenti l'installazione di mezzi pubblicitari con elementi di arredo urbano conseguenti la presentazione di un progetto finalizzato contenente informazioni di pubblica utilità e ritenuto meritevole di accoglimento da parte della Giunta Comunale, ferma restando l'acquisizione, dalle preposte amministrazioni, dei pareri, consensi, concerti o nulla osta previsti in materia.
4. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai successivi articoli 67 e 68.

Articolo 6 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma, nonché dalle modalità di attuazione della stessa, così come stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II, del regolamento emanato con D.P.R. N. 495/1992, con le deroghe previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico:
 - l'installazione dei mezzi pubblicitari è disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 ed è autorizzata con le modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, tenendo conto delle deroghe previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari;
 - la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di sei metri quadrati; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare venti metri quadrati;
 - le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. n. 495/1992.
3. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la ristrutturazione e/o sostituzione di insegne relative ad attività già esistenti:
 - lungo ambedue i lati della strada che va dal ponte di Bevazzana sino all'incrocio di Via Pineda/Via Pola/Corso del Sole/Via Baseleghe;
 - lungo tutto il lato nord di Via Baseleghe.

Articolo 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:

- a) **Insegne, cartelli, targhe, stendardi, lampioncini e simili**, aventi le caratteristiche descritte dal “Piano generale degli impianti”; per l’installazione di detti mezzi pubblicitari è necessaria la preventiva autorizzazione;
- b) **Frecce pubblicitarie di indicazione o preinsegne**, aventi le caratteristiche descritte dal Piano generale degli impianti; per l’installazione di detti mezzi dovranno essere osservate le modalità previste dal successivo art. 10 e presentata la dichiarazione di inizio pubblicità di cui al successivo art. 23;
- c) **Cartelli pubblicitari delle agenzie di affittanza**, da collocarsi nelle adiacenze dei fabbricati di Bibione, aventi le caratteristiche descritte dal Piano generale degli impianti; per l’installazione degli stessi non è richiesta autorizzazione, ma la sola dichiarazione di cui al successivo art. 23;
- d) **Scritte su tende, ombrelloni, vetrate**: per tali forme pubblicitarie, escluse le insegne d’esercizio per le quali è dovuta l’autorizzazione, è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentarsi con le modalità indicate nel successivo art. 23;
- e) **Locandine o manifesti**, da collocarsi a cura dell’utenza esclusivamente all’interno e sulle vetrate dei negozi o pubblici esercizi: è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità;
- f) **Mezzi pubblicitari amovibili presso**:
 - **pubblici esercizi**: durante l’orario di apertura del P.E. sono autorizzati mezzi pubblicitari sia mono che bifacciali di superficie non superiore a mq 1,00 e di altezza non superiore a mt 2,10 da terra. Dovranno essere posizionati sull’area di somministrazione e/o su area privata non asservita ad uso pubblico, anche esterna al locale, ad una distanza non superiore a metri 5,00 dalla muratura dell’esercizio e ad almeno metri 1,00 dalle proprietà private confinanti. In caso di proprietà privata non esclusiva dell’attività, dovrà essere conseguito preventivamente il nulla osta del proprietario o altrimenti avente titolo da esibire in caso di controllo.
 - E’ ammesso il posizionamento di n. 2 mezzi pubblicitari amovibili per ciascun pubblico esercizio che opera nelle seguenti vie:
 - Corso del Sole, dall’incrocio con Via Argo a Piazzale Zenith;
 - Viale Costellazioni;
 - Viale Aurora, con esclusione di quelli posti al 1° piano del Condominio Monaco e di quelli che non si affacciano direttamente su detta via;
 - Piazza Copernico;
 - Piazza Fontana;
 - Piazza Treviso;
 - Piazzale Zenith;
 - Piazza Keplero;compresi quegli esercizi che si affacciano su dette piazze anche se aventi sede diversa.
 - Per le vie restanti è ammesso il posizionamento di 3 mezzi pubblicitari.
 - Eventuali problematiche connesse al decoro e al posizionamento saranno oggetto di verifica da parte del Comando di Polizia Locale che potrà prescrivere la rimozione o lo spostamento dei mezzi pubblicitari al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
 - In ogni caso il posizionamento dei mezzi pubblicitari è subordinato al pagamento preventivo del canone unico patrimoniale.
 - **Attività settore alimentare, attività pizze al taglio, gelaterie per asporto**: durante l’orario di apertura dell’attività sono autorizzati mezzi pubblicitari sia mono che bifacciali di superficie non superiore a mq 1,00 e di altezza non superiore a mt 2,10 da terra. Dovranno essere posizionati all’interno dell’attività e/o su area privata non asservita ad uso pubblico, anche esterna all’attività stessa, ad una distanza non superiore a metri 5,00 dalla muratura dell’esercizio e ad almeno metri 1,00 dalle proprietà private confinanti. In caso di proprietà privata non esclusiva dell’attività, dovrà essere conseguito preventivamente il nulla osta del proprietario o altrimenti avente titolo da esibire in caso di controllo.
 - Sono ammessi n. 2 mezzi pubblicitari amovibili + 1 “contenitore pubblicitario” di raccolta rifiuti raffigurante figure animate (ad esempio pinguino, pizza, cono gelato, alimenti,

- pupazzi, giochi, stelle etc) per ogni singola attività che opera nelle seguenti vie:
 - Corso del Sole, dall'incrocio con Via Argo a Piazzale Zenith;
 - Viale Costellazioni;
 - Viale Aurora, con esclusione di quelli posti al 1° piano del Condominio Monaco e di quelli che non si affacciano direttamente su detta via;
 - Piazza Copernico;
 - Piazza Fontana;
 - Piazza Treviso;
 - Piazzale Zenith;
 - Piazza Keplero;
 - compresi quegli esercizi che si affacciano su dette piazze anche se aventi sede diversa.
 - Per le vie restanti è ammesso il posizionamento di 3 mezzi pubblicitari + 1 “contenitore pubblicitario” di raccolta rifiuti raffigurante figure animate (ad esempio pinguino, pizza, cono gelato, alimenti, pupazzi, giochi, stelle etc).
 - Eventuali problematiche connesse al decoro e al posizionamento saranno oggetto di verifica da parte del Comando di Polizia Locale che potrà prescrivere la rimozione o lo spostamento dei mezzi pubblicitari al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
 - In ogni caso il posizionamento dei mezzi pubblicitari è subordinato al pagamento preventivo del canone unico patrimoniale.
 - La superficie complessiva dei “contenitori pubblicitari” per rifiuti non dovrà superare i 2 mq e non dovrà superare in altezza 2,20 m.
- g) **Cartelli pubblicitari temporanei esposti in occasione di manifestazioni culturali, sportive o ricreative:** all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione autorizzata è ammessa la collocazione di cartelli, anche di carattere commerciale, che pubblicizzano la manifestazione medesima; su area pubblica comunale, o in area privata ma visibile dalla strada la cui competenza è comunale, il posizionamento di cartelli, anche di carattere commerciale, che pubblicizzano la manifestazione è subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9. Gli stessi cartelli dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione a cura del titolare dell'autorizzazione. In ogni caso dovranno essere assolti gli obblighi in merito al canone unico patrimoniale;
- h) **Cartelli pubblicitari temporanei in occasione degli spettacoli di circhi e spettacoli viaggianti:** è autorizzata la collocazione per un massimo di 50 cartelli pubblicitari, di dimensioni cm. 100x70 o cm. 100x140, da posizionarsi non prima di una settimana antecedente l'inizio degli spettacoli e da rimuoversi prontamente al termine degli stessi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- che siano posizionati a terra, distanti almeno 50 metri uno dall'altro;
 - che siano posizionati in osservanza delle norme del Codice della Strada;
 - che siano posizionati con esclusione delle zone individuate con specifica deliberazione della

Giunta Comunale.

Per tali ultimi cartelli pubblicitari dovrà comunque essere presentata la dichiarazione di cui al successivo articolo 23 del regolamento.

3. La **pubblicità effettuata con veicoli** è così distinta:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli dell'impresa”. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.
5. E' compresa fra la **pubblicità con proiezioni** la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti.
6. La **pubblicità varia** comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi di acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità con aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, è definita "pubblicità in forma ambulante" e soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - è vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta;
 - è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - è consentita mediante consegna diretta alle persone;
 - la stessa può essere effettuata solo all'interno dei negozi o pubblici esercizi;
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica", è consentita solo nelle forme previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dalle norme di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione dello stesso;
 - f) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione gratuita a mano di gadget e oggetti simili è definita "pubblicità promozionale". La stessa può essere effettuata, oltre che in area privata, anche in area pubblica, a condizione che non crei intralcio alla circolazione veicolare.

Articolo 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. N. 495/1992 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento;
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. n. 495/1992.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 7 all'interno dei centri abitati, è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni, cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di metri 2,40 dal piano di accesso agli edifici.

Articolo 9 - Autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. L'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari, in tutto il territorio comunale compresa la pubblicità in arenile, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la

relativa autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'amministrazione Comunale, sul sito Internet dell'Ente o del concessionario.

2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. Chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni deve presentare l'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari esclusivamente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). I soggetti diversi da quelli citati possono presentare detta istanza per via telematica tramite il portale del Comune, a mezzo PEC o nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile tramite consegna della richiesta all'ufficio protocollo dell'ente.
4. Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine, cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere, cartelli temporanei in vetrina o nelle pertinenze dell'attività, volantinaggio, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità e con l'attestazione di avvenuto pagamento.
5. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.
6. Il soggetto interessato al rilascio della specifica autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente punto 1, presenta l'istanza al Servizio urbanistica ed edilizia privata, allegando:
 - a) una autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione a proprio carico di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto quotato od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale verrà realizzato;
 - c) una fotografia del sito dove si intende installare l'insegna;
 - d) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione è richiesta per mezzi pubblicitari aventi lo stesso bozzetto quotato, è allegata una sola copia dello stesso.

Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza del mezzo pubblicitario da installare al "Progetto generale per l'installazione di mezzi pubblicitari sull'edificio", ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione.

Qualora la domanda preveda l'installazione di mezzi pubblicitari su un edificio composto da più unità commerciali, deve essere preventivamente presentato il "Progetto generale per l'installazione di mezzi pubblicitari" ad opera dell'amministratore commerciale o dal proprietario dell'edificio.

Articolo 10 - Autorizzazioni per l'installazione di frecce pubblicitarie.

1. Gli utenti interessati all'installazione di frecce pubblicitarie di indicazione su tralicci comunali devono presentare domanda al Servizio urbanistica ed edilizia privata indicando il numero delle frecce, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione del traliccio sul quale si richiede l'installazione. L'installazione delle frecce sui tralicci di proprietà comunale è effettuata dai dipendenti del Settore ambiente, manutenzione, salute e sicurezza - servizio squadra manutentiva; per tale servizio è dovuto un rimborso spese pari a € 51,65 per ogni freccia pubblicitaria installata. Tale rimborso è comprensivo anche della quota di ammortamento del traliccio. Dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione prevista dal successivo art. 23.
2. Gli utenti interessati all'installazione di frecce pubblicitarie di indicazione su tralicci collocati da privati e regolarmente autorizzati, dovranno rivolgersi direttamente al titolare dei tralicci e successivamente presentare al Comune la dichiarazione di inizio pubblicità di cui al successivo art. 23.

CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 11 - Criteri Generali

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli impianti.
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato, modificato con deliberazione della Giunta Comunale, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Con il medesimo atto si possono modificare le superfici degli impianti da adibire a pubbliche affissioni, nonché provvedere allo spostamento dell'ubicazione di detti impianti qualora risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altre motivazioni.
3. All'adeguamento o modifica del piano generale degli impianti pubblicitari provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari responsabili dei servizi tributo, urbanistica, viabilità e polizia locale.

Articolo 12 - La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 5 del presente regolamento. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Nell'interno dei centri abitati, lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 6; per quanto possibile individua le zone del territorio comunale utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
4. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni, bandierine e simili.

Articolo 13 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il piano degli impianti pubblicitari include gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 736 e comunque non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:
 - a) mq. 147, pari al 20%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 589, pari al 80%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio

- comunale;
- c) nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili anche mediante lo svolgimento di apposita procedura di gara secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- d) la superficie complessiva degli impianti destinati a supportare l'affissione diretta è pari a mq. 220.
- 4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) poster per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.
- 5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di San Michele al Tagliamento - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
- 6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 5 del presente regolamento.
- 7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.
- 8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
- 9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

CAPO IV - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 14 - Durata dell'esposizione pubblicitaria

1. L'esposizione pubblicitaria è
 - a) permanente quando la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo pari o superiore all'anno solare;
 - b) temporanea quando il messaggio pubblicitario viene diffuso per un periodo non superiore all'anno solare.

Articolo 15 - Istanza per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'istanza per l'installazione dei mezzi pubblicitari che prevedono il rilascio di un'autorizzazione da

- parte del Comune deve essere inviata telematicamente tramite il portale “Impresa in un giorno”;
3. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
 - f) la sottoscrizione del soggetto istante o di chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
 4. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza di elementi o documenti necessari ai fini dell'istruttoria, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, in ogni caso non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

1. Il Servizio urbanistica ed edilizia privata competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici comunali o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. I pareri richiesti agli altri uffici comunali dovranno essere resi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta e qualora non vengano rilasciati entro detto termine, senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, il responsabile procede indipendentemente dall'espressione del parere ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 241 del 1990.
3. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata.
5. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più intenzionato ad ottenere il provvedimento di autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso.
6. Il diniego deve essere espresso e motivato.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità

del richiedente nei confronti del Comune per imposte o canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

9. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 17 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È altresì responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) provvedere alla rimozione di striscioni o stendardi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata approvata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando al Comune una comunicazione contenente gli estremi dell'autorizzazione alla quale intende subentrare.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.
6. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso del canone già versato ed il subentrante è solidalmente tenuto del pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

Articolo 18 - Rinnovo e cessazione

1. Il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune istanza di rinnovo, almeno trenta giorni prima della scadenza della stessa.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del

- relativo canone.
3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto, inclusi sostegni e supporti, entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
 4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 19 - Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo pubblicitario.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone unico patrimoniale corrisposto, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Articolo 20 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione.
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 21 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese

- del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario dell'impianto in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione;
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
 3. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un rimborso pari alla quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro compenso o indennità.

Articolo 22 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Le esposizioni pubblicitarie realizzate in assenza dell'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le diffusioni pubblicitarie:
 - non conformi alle caratteristiche stabilite dall'autorizzazione
 - eccedenti lo spazio per l'esposizione pubblicitaria dichiarata o autorizzata
 - protratte oltre il termine dichiarato o stabilito nell'atto di autorizzazione
 - mantenute in essere nonostante l'estinzione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione
 - effettuate da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione, salvi i casi di subentro;
2. In tutti i casi di esposizione pubblicitaria abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva con apposito verbale la contestazione della violazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative ai responsabili della pubblicità abusiva.

Articolo 23 - Dichiarazione

1. Per le esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi, dei pubblici esercizi e nelle immediate adiacenze, in altri luoghi aperti al pubblico, ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Le locandine, prima di essere esposte devono essere vidimate con apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia dell'attestazione del pagamento effettuato da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; se di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessario il preventivo pagamento del canone dovuto. Se nel cartello, di misura superiore ai 300 cmq, compare il logo/marchio commerciale dell'impresa o agenzia immobiliare, il canone è comunque dovuto.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via comporta la presentazione di apposita dichiarazione

- annuale ed il relativo pagamento del canone, ove non esente.
8. La pubblicità effettuata con cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere implica la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.
 9. Per la pubblicità effettuata dai cartelli pubblicitari delle agenzie di affittanza, come da articolo 7 comma 2 lettera c), è prevista la presentazione della dichiarazione.

Articolo 24 - Criteri per la determinazione della tariffa riferita alle esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie sono quelle definite all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa di base annua e giornaliera, viene definita graduando la tariffa standard di cui al precedente comma sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera c), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. Qualora la diffusione dei messaggi pubblicitari inizi o cessi in corso d'anno, l'importo del canone, viene diviso in dodicesimi considerando per intero la mensilità durante la quale si è protratta l'esposizione pubblicitaria indipendentemente dal numero di giorni. Il canone viene determinato moltiplicando la tariffa di base annua per i coefficienti di valutazione economica e per i metri quadrati o lineari dell'esposizione pubblicitaria.
5. La misura complessiva del canone dovuto, per le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa di base giornaliera alla quale si applicano i coefficienti di valutazione economica, moltiplicata per i metri quadrati o lineari e per i giorni dell'esposizione pubblicitaria. Al canone così determinato si applicano le maggiorazioni o le riduzioni previsti dal presente capo.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
2. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere

- circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
 8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
 9. È prevista un'esposizione minima di trenta giorni per manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili;
 10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
 11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
 12. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà d'impresa è applicato un canone annuo in base alla superficie utilizzata. Sono soggetti al pagamento del canone, gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing, che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.
 13. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e similari, oppure mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, ~~il canone~~ è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
 14. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
 15. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio tende o vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione della pubblicità;

Articolo 26 - Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

1. Al fine di determinare il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si applicano le seguenti maggiorazioni tariffarie:
 - a) alle diffusioni pubblicitarie temporanee, limitatamente a quelle di carattere commerciale, per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre si applica una maggiorazione stagionale del 50% sulla tariffa base;
 - b) alla pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%;
 - c) alle esposizioni pubblicitarie aventi una superficie superiore a 5,50 metri quadrati e fino a 8,50 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 50%;
 - d) alle esposizioni pubblicitarie aventi una superficie superiore a 8,50 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 100% (l'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla precedente lettera c);
 - e) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino a 1 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1 metro quadrato;
 - f) alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali dépliant, volantini, manifestini e similari, oppure mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00;
 - g) alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione

- della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
- h) alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
 - i) per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è maggiorato del 100%.
2. Al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari si applicano le seguenti riduzioni tariffarie:
- j) alle diffusioni pubblicitarie effettuate da enti ed associazioni senza scopo di lucro, iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o in quelli delle Regioni o Provincie Autonome, che contengano messaggi di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale, quote d'iscrizione o vendita di beni all'interno del mezzo pubblicitario, si applica una riduzione del 50%;
 - k) alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive, patriottiche, religiose, di promozione turistica e valorizzazione del territorio da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali, che contengano messaggi di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale, quote d'iscrizione o vendita di beni all'interno del mezzo pubblicitario, si applica una riduzione del 50%;

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - relativi alla localizzazione ed utilizzazione di servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro;
 - riferiti alla locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) la pubblicità relativa a manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune, anche con la collaborazione di enti, associazioni o privati, purché l'organizzazione stessa sia stata assunta a carico dell'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta, dalla quale risulti la gestione diretta degli introiti e delle spese inerenti la manifestazione stessa;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o in quelli delle Regioni o Provincie Autonome;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti su singolo mezzo;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

CAPO V - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura prevista dall'articolo 13, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata nell'allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 29 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a centimetri 70 x 100 e relativi multipli.
3. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizione devono comunque essere multipli del primo periodo.
4. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 centimetri e per periodi di esposizione di 7 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero, di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019, moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori e per le maggiorazioni e/o riduzioni previste ed individuate per le diverse tipologie di affissioni.
5. Possono essere stabiliti coefficienti moltiplicatori suddivisi per superfici fino ad un metro quadrato ed oltre un metro quadrato.
6. La misura minima di canone comunque dovuto è pari ad € 15,00.
7. Le tariffe per determinare il canone riferito al servizio delle pubbliche affissioni vengono adottate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 30 - Maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del:

- a) 50% in caso di richieste e di affissioni inferiori a 50 fogli;
- b) 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
- c) 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
- d) 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi dallo stesso prescelti.

Articolo 31 - Riduzioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, non rientranti nei casi in cui è prevista l'esenzione, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori, sia presenti nel manifesto;
 - b) manifesti riguardanti in via esclusiva enti ed associazioni senza scopo di lucro iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o in quelli delle Regioni o Provincie Autonome;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali, purché, alla commissione sia allegata una dichiarazione redatta in tal senso dall'ente patrocinante o partecipante; per le attività patrocinate dal Comune, sul manifesto dovrà essere apposta la dicitura "con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento";
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. I manifesti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor, purché non si evidenzino dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, che non deve essere superiore ad un terzo del manifesto. In caso contrario non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 32 - Esenzioni del canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione con le seguenti modalità:
 - a) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ricevimento della richiesta e dal contestuale pagamento del canone, annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine

cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine non venga rispettato, non viene garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata. Quest'ultima potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi siano ancora spazi disponibili. Per i giorni di mancata affissione non sono previsti rimborsi o risarcimenti.

- b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, previa richiesta, viene messo a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
- c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. Qualora il ritardo, attribuibile a causa di forza maggiore, sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- d) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
- e) Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
- f) Il committente ha in ogni caso la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto;
- g) Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
- h) Il Comune o il concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ma deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
- i) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta una maggiorazione del 15 per cento del canone, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.

CAPO VI - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione o di ricorso in atto.
5. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per iniziative politiche, sindacali, educative, culturali, scientifiche, assistenziali, previdenziali religiose, celebrative, sportive e ricreative, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
 - b) le occupazioni di non più 16 mq per campagne di prevenzione e informazione sanitaria di durata non superiore a 12 ore;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con fiori, piante ornamentali, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - d) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, per carico/scarico materiali o per consentire traslochi;
 - e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di comunicazione nella quale deve essere indicata l'area da occupare, il giorno e l'orario di inizio e fine occupazione, da inviare al Comando di Polizia Locale a mezzo PEC o e-mail, almeno cinque giorni prima dell'occupazione. La Polizia Locale potrà vietare dette occupazioni, assoggettarle a particolari prescrizioni o indicare diversa ubicazione rispetto a quella comunicata.

Articolo 37 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 38 - Occupazioni temporanee per manutenzione impianti di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione

di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Settore lavori pubblici e gestione del territorio - Servizio patrimonio, demanio e sport, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. La comunicazione di cui ai commi precedenti, se effettuata nei tempi e nei modi disciplinati dal presente articolo, sostituisce l'obbligo di presentare la richiesta di concessione di suolo pubblico prevista dal presente Regolamento Comunale ed il conseguente atto concessorio.

Articolo 39 - Occupazioni per attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 40 - Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Ogni occupazione degli spazi pubblici effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie per l'offerta pubblica di connettività internet/dati è soggetta alla previa concessione rilasciata dal dirigente del Settore comunale competente.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico ha ad oggetto l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale).
3. L'installazione di detti impianti è autorizzata mediante sottoscrizione di apposito contratto-concessione. La concessione ha durata di sei anni, con divieto di subconcessione, viene rilasciata nel rispetto della vigente normativa nazionale e locale ed è soggetta al pagamento di un canone.
4. Il canone concessorio è determinato sulla base di apposita tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale in relazione alla categoria dell'area occupata.
5. Il canone potrà variare nel corso della concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo ad occupazione "multipla") ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale.
6. Nel caso di occupazione "multipla" ovvero di posizionamento di propri apparati su supporto esistente, già oggetto di concessione ad altro operatore, o di condivisione di apparati altrui dovrà essere sottoscritto opportuno atto integrativo al contratto-concessione ed al canone verrà applicata una maggiorazione del 30% per il primo operatore ospitato e di un ulteriore 20% per ogni operatore successivo al primo.
7. Per le occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet/dati il canone annuo viene determinato nella misura del 25% della tariffa base.
8. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:
 - a) in caso di applicazione del diritto di recesso, e comunque al termine della concessione, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso o di termine, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale, debitamente ripristinata;
 - b) presentazione all'atto di sottoscrizione del contratto-concessione di una polizza fideiussoria di importo pari a due annualità di canone.

9. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

Articolo 41 - Occupazioni poste in essere da ritrattisti, venditori di opere pittoriche e venditori di opere del proprio ingegno.

1. Nel comune di San Michele al Tagliamento possono essere rilasciate numero quattro postazioni lungo Via delle Costellazioni - Viale Aurora, a favore di ritrattisti-venditori di opere pittoriche proprie, con assegnazione dei posti tenendo conto dell'anzianità di presenze già effettuate in Bibione con la medesima tipologia di occupazione. Ulteriori concessioni possono essere rilasciate nelle seguenti vie, previo parere favorevole della Polizia Locale e del Settore lavori pubblici e gestione del territorio - Servizio patrimonio:
 - a) Via delle Colonie;
 - b) Parco urbano di viale dei Ginepri;
 - c) Lido dei Pini;
 - d) Lungomare da via Auriga a via Ariete.
2. L'istanza di occupazione deve pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Le postazioni di cui al comma 1 potranno essere modificate dal comune nel corso della stagione estiva, se ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze pubbliche o per motivi di sicurezza.
4. Non si autorizzano concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, cartomanti, chiromanti, esorcismi e simili), per le attività di costruzione e vendita di oggetti vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, sculture in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc), nonché per attività di fotografo con posteggio fisso, tatuatore, body painting, diverse da quelle identificate come "mestieri girovaghi".

Articolo 42 - Occupazioni eseguite da chi esercita mestieri girovaghi

1. Le attività per l'esercizio di "Mestieri girovaghi" quali saltimbanco, suonatori, mimi, giochi di abilità e prestigio ecc., definita anche "arte di strada", sono consentite solo in forma itinerante (pertanto senza specifico atto di Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale) con sosta nella stessa zona/via/piazza non superiore a 60 minuti, ed esclusivamente nelle vie di seconda categoria indicate all'art. 55 del presente Regolamento comunale.
2. E' vietato l'utilizzo di microfoni o strumenti di amplificazione in genere.
3. E' vietato impiegare per gli spettacoli, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, vivi o imbalsamati e avvalersi di travestimenti che possono offendere il comune senso del pudore.
4. Le attività non sono consentite nel caso di contestuale svolgimento, nella stessa via/piazza, di manifestazioni incluse nel "Calendario eventi" pubblicato nel sito ufficiale del Comune di San Michele al Tagliamento.
5. In ogni caso agli artisti non è consentito ostacolare la circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
6. Le attività sono consentite, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, previa comunicazione scritta da inviare al Corpo di Polizia Locale almeno 48 ore prima, nella quale devono essere riportate le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che si intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso.
7. La Polizia Locale potrà ordinare l'immediata sospensione dello spettacolo qualora ritenuto pericoloso per il pubblico o per l'ambiente circostante (es. sputafuoco), ovvero ogniqualvolta non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente articolo.
8. Alla seconda violazione accertata nello stesso anno solare a carico del medesimo trasgressore, si procede al sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa delle eventuali attrezzature o strumenti utilizzati per lo svolgimento dello spettacolo.

Articolo 43 - Occupazioni per la realizzazione di manifestazioni ed eventi

1. L'istanza di occupazione suolo pubblico per le manifestazioni ed eventi deve essere presentata telematicamente, a mezzo del portale impresa in un giorno, unitamente alla domanda di manifestazione temporanea, compilando ed allegando altresì l'eventuale istanza di patrocinio, almeno trenta giorni

- prima dell'occupazione.
2. Qualora all'interno della manifestazione dovessero essere previsti stand, gazebo o aree adibite alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande, le superfici a ciò destinate dovranno essere evidenziate nella planimetria allegata all'istanza di occupazione suolo pubblico.

Articolo 44 - Occupazioni con stand e gazebo a scopo promozionale

1. E' possibile la collocazione di stand e/o gazebo a scopo promozionale solo all'interno di manifestazioni già in calendario, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 45 - Occupazioni effettuate da enti ed associazioni senza scopo di lucro, partiti politici, organizzazioni sindacali ed aziende sanitarie

1. Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico da parte di:
 - enti ed associazioni senza scopo di lucro "ONLUS" iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o in quelli delle Regioni o Provincie Autonome, a scopo divulgativo della propria attività, di promozione sportiva, culturale, ricreativa, di sensibilizzazione religiosa, per i soli culti ammessi dallo stato. Con riferimento a detti enti ed associazioni possono essere consentite occupazioni di suolo pubblico per "raccolta fondi" se destinate a finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - partiti politici e organizzazioni sindacali a scopo divulgativo della propria attività;
 - aziende sanitarie locali per campagne di prevenzione e informazione sanitaria
2. L'ubicazione dovrà preventivamente essere concordata con la Polizia Locale, previa verifica della disponibilità dell'area richiesta.

Articolo 46 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. Chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni deve presentare l'istanza per l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). I soggetti diversi da quelli citati possono presentare detta istanza per via telematica tramite il portale del Comune, a mezzo PEC o nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile tramite consegna della richiesta all'ufficio protocollo dell'ente.
3. In assenza di un termine specifico presente nei regolamenti vigenti per singoli Servizi, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. La domanda, previo assolvimento dell'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione e la dimensione dell'area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione);
 - d) la data d'inizio e la durata dell'occupazione;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - f) l'impegno ad obbligarsi al rispetto delle condizioni che verranno fissate nel provvedimento di

- concessione ed alla presentazione di idonea polizza assicurativa e fidejussoria che verrà opportunamente richiesta dall'Amministrazione Comunale;
- g) la sottoscrizione dal soggetto istante o di chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma;
5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. E' facoltà della Giunta Comunale esprimere con atto generale di indirizzo, in presenza di plurimi interessi e nell'ottica di perseguimento dell'interesse pubblico generale, il gradimento di eventuali spazi pubblici da concedersi per chioschi, edicole, impianti, sottoservizi e simili.
 8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 47 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. La competenza al rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è assegnata:
 - a) al Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi , per le occupazioni temporanee;
 - b) al Settore lavori pubblici e gestione del territorio - Servizio urbanistica ed edilizia privata, per le richieste di occupazione con tende fisse o retrattili, vetrinette esterne ai negozi ed apparecchi di distribuzione, di pesatura ed altri in genere, nonché soggette a licenza o autorizzazione edilizia;
 - c) al Settore lavori pubblici e gestione del territorio - Servizio patrimonio, demanio e sport, per le occupazioni permanenti;
2. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale relativa all'organizzazione degli Uffici e dei Servizi le competenze assegnate ai settori e servizi sopra indicati potranno essere modificate o assegnate ad altri servizi o settori al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti e realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
3. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
4. Ove la domanda risulti incompleta o carente nella documentazione prevista il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica o PEC;
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine indicato dall'ente, non inferiore a 10 giorni, dalla ricezione della richiesta del Comune. Detto termine deve sempre essere comunicato all'istante.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata.
7. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici comunali o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. I pareri richiesti agli altri uffici comunali dovranno essere resi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta e qualora non vengano rilasciati entro detto termine, senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, il responsabile procede indipendentemente dall'espressione del parere ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 241 del 1990.
8. Qualora sussistano dubbi sulla sottoposizione dell'area interessata a vincoli, potrà essere richiesto il parere sull'esistenza/sottoposizione del vincolo al Settore competente. Il parere richiesto deve essere espresso e comunicato nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine suddetto, il silenzio dell'ufficio verrà interpretato come esistenza del vincolo.

9. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
10. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più intenzionato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso.
11. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di un titolo rilasciato dall'ente, deve essere presentata una nuova istanza di occupazione suolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
12. L'istanza per ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata ancorché l'occupazione rientri tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone;
13. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista dall' articolo 36, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 48 - Rilascio della concessione

1. Entro il rilascio della concessione, viene richiesto il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione;
 - d) ogni altro caso ritenuto opportuno a salvaguardare l'interesse della Pubblica Amministrazione o a tutelare la medesima per tutto il tempo di durata dell'occupazione e, successivamente, per il ripristino delle condizioni ex-ante.La polizza deve espressamente coprire anche eventuali oneri per il mancato versamento del canone concessorio e relative sanzioni.
2. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, nonché al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
3. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento.
4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale Concessionario - con l'avvertenza che l'omesso pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
5. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per imposte, tasse o canoni risultanti dall'attività di controllo dei competenti uffici comunali.
6. Le concessioni o autorizzazioni sono inviate telematicamente ai richiedenti, contestualmente all'avvenuto pagamento del canone o della prima rata, quando dovuto.
7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento.

Articolo 49 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) non cedere in subconcessione o trasferire a terzi la concessione;
 - f) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 50 - Subentro nella concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo a partire dalla data di richiesta del subentro, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento del canone per l'intero periodo in corso;
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque solidalmente tenuto al pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione;

Articolo 51 - Rinnovo, proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando gli estremi della concessione che intende rinnovare ed il periodo del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, quindici giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il procedimento attivato con l'istanza di rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione.

Articolo 52 - Rinuncia, Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale. In tal caso non è prevista la restituzione del canone già versato.
2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune, ovvero in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di nuove interpretazioni di regole vigenti, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato senza alcun obbligo di indennizzo.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone unico patrimoniale corrisposto, senza altro onere o indennità a carico del comune.
4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa,

salvo rinuncia all'occupazione.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 53 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico;
 - c) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - d) la mancata occupazione, del suolo avuto in concessione per 15 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione o giustificato motivo, qualora la medesima superficie risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da altro soggetto interessato;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni del suolo pubblico

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone patrimoniale per le occupazioni del suolo pubblico sono quelle indicate all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019;
2. La tariffa di base annua e giornaliera si ottiene graduando la tariffa standard di cui al precedente comma, con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione di strade ed aree pubbliche;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. Le occupazioni annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annua, distinta in relazione alla classificazione delle strade ed aree pubbliche, per i coefficienti di valutazione economica e per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
4. La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni a carattere temporaneo, è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera, distinta in relazione alla classificazione delle strade ed aree pubbliche, per i coefficienti di valutazione economica, per la superficie espressa in metri quadrati o lineari e per i giorni di occupazione;
5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti

riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 55 - Classificazione di strade ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi comunali sono classificate in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Prima CATEGORIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Viale delle Costellazioni • Viale Aurora • Via della Luna • Via delle Colonie • Corso Europa • Corso del Sole (da Via Argo a P.le Zenith) • Piazza Keplero esclusa area adibita al mercato invernale • Piazza Treviso • Piazza Copernico • Piazza Fontana • Piazza Orione • Piazzale Adriatico • Piazzale Zenith • Lungomare Zenith <p>Sono compresi i tratti di via prospicienti le piazze citate ed i porticati degli edifici che le delimitano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condominio Monaco: tutte le attività che si affacciano all'esterno con esclusione delle attività al primo piano e delle attività all'interno delle gallerie • Area adibita al mercato estivo di Bibione, prospiciente via Orsa Maggiore • Area fronte arenile adibita a parcheggio tra Via Lira e Via Delfino |
| <p>Seconda CATEGORIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le rimanenti strade, piazze ed altre aree pubbliche non comprese nelle categorie precedenti |

2. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta nella misura del 50 per cento rispetto alla prima categoria.

Articolo 56 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare, qualora l'occupazione inizi o cessi in corso d'anno, calcolata in dodicesimi;
2. Ai fini del calcolo della frazione di anno solare, si considera per intero la mensilità durante la quale si è protratta l'occupazione, indipendentemente dal numero di giorni;

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

Articolo 57 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Qualora l'occupazione richiesta non consenta un passaggio funzionale al transito pedonale di almeno metri 2,00 di larghezza, sarà valutata l'opportunità di rilasciare la concessione sulla base dei riscontri effettuati dalla Polizia Locale in merito allo stato dei luoghi con particolare riferimento:
 - alle esigenze della circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
 - all'esistenza di un percorso pedonale alternativo (es. marciapiede pubblico), adiacente all'area occupata, di almeno metri 2,00 di larghezza;
 - all'eventuale momentanea assenza di utilità di transito pedonale per la mancanza di continuità del percorso oltre l'occupazione in esame;

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mutate esigenze del traffico circolatorio dei luoghi;

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria è ridotta ad un quarto e va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Ai titolari di attrazioni presso il luna park di Bibione viene assegnata una piazzola per la collocazione dei mezzi destinati ad abitazioni. La superficie della piazzola viene computata per intero ai fini del calcolo del canone unico patrimoniale e nella misura del 50% per il calcolo della tassa sui rifiuti.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831 della Legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore all'importo individuato dal sopraccitato articolo 1, comma 831 della Legge 160/2019. Il canone comprende gli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Alle occupazioni con gru e mezzi simili si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo pubblico.

Articolo 58 - Riduzioni e agevolazioni

1. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Dette agevolazioni non sono estendibili alle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone, nonché ai chioschi e banchi dolci, le cui superfici si calcolano per intero.
3. Per le occupazioni autorizzate nell'area del Luna Park di Bibione, al fine di incentivare la permanenza delle ditte all'interno dello stesso oltre il periodo obbligatorio, il canone si applica con riferimento ad un periodo di permanenza convenzionale fissato in giorni 85, indipendentemente dal periodo di effettiva occupazione.
4. Alle occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con luminarie finalizzate a pubblicizzare il luna park si applica la tariffa prevista per le occupazioni realizzate dalle attrazioni del Luna Park ridotta di una percentuale compresa tra il 40 ed il 60 per cento stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni prive di finalità economica effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro, la superficie eccedente i 300 metri quadrati si computa, ai fini della determinazione del canone, in ragione del 10 per cento.
6. La Giunta Comunale, in presenza di occupazioni di suolo pubblico che soddisfino un'utilità sociale o un interesse pubblico rilevante e comportino ricadute positive per il Comune di San Michele al Tagliamento, può valutare di ridurre o esentare il previsto canone unico patrimoniale.
7. Nell'ambito di programmi di sostegno alle attività economiche, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone fino all'esenzione dello stesso, precisando nell'atto deliberativo la durata e l'ammontare del beneficio concesso.
8. A seguito dell'individuazione di criteri chiari ed oggettivi la Giunta Comunale può approvare la riduzione fino all'esenzione del canone dovuto per occupazioni realizzate al fine di incentivare attività di animazione del territorio. Tale provvedimento è applicabile a manifestazioni ed iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale indipendentemente dalla loro durata. Parimenti sarà esentata la parte commerciale annessa, che non potrà eccedere la misura massima del 25% della superficie complessivamente occupata dall'evento.

Articolo 59 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow window, mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, le scale, i gradini, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le occupazioni del suolo con passi carrabili;
 - d) le occupazioni del soprassuolo con tende fisse o retrattili a fronte di esercizi pubblici o commerciali;
 - e) le occupazioni del sottosuolo con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - f) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - g) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - h) le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
 - i) le occupazioni occasionali di cui all'art. 36;
 - j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione

- medesima;
- k) le occupazioni di aree del demanio comunale adibite a parcheggio autoveicoli affidate per la gestione del servizio di parcheggio pubblico a soggetti che gestiscono la sosta sulla base di tariffe definite dal Comune, il quale conserva la disponibilità di dette aree e ne definisce le modalità di utilizzo;
 - l) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - m) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - n) le occupazioni con rampe e simili per soggetti portatori di handicap;
 - o) le occupazioni realizzate per manifestazioni ed iniziative culturali, sportive, di promozione turistica e valorizzazione del territorio, prive di finalità economica e patrocinate dal Comune, purché l'esenzione sia espressamente prevista nell'atto di concessione di patrocinio. All'interno delle suddette manifestazioni, qualora vengano svolte anche attività con finalità economica non proprie dell'ente organizzatore dell'evento, l'area occupata per lo svolgimento di dette attività è in ogni caso soggetta al canone unico patrimoniale;
 - p) le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini, lanterne, lampade) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
 - q) le occupazioni realizzate con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - r) occupazioni realizzate con mezzi adibiti a trasporto pubblico con conducente su aree a ciò destinate dal Comune;
 - s) le occupazioni del suolo per interventi urgenti di riparazione/manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità;
 - t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - u) le occupazioni realizzate con cassette dell'acqua, ovvero impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico, purché la convenzione per l'installazione di tali cassette non comporti alcun onere a carico dell'Ente, oltre alla messa a disposizione dell'area ove realizzare la struttura.

CAPO VII - CANONE MERCATALE

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dell'atto di concessione o, in mancanza, dalla superficie effettivamente occupata.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all' articolo 1, comma 842, della sopracitata legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si richiamano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale Veneto n. 10 del 6 aprile 2001 e del Piano Comunale per il commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2004 e ss.mm.ii.

Articolo 61 - Criteri per la determinazione delle tariffe e del canone mercatale

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alle quali si determina il canone per l'occupazione di spazi destinati a mercati, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160 del 2019;

2. La tariffa di base annua e giornaliera si ottiene graduando della tariffa standard di cui al precedente comma, con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione di strade ed aree pubbliche;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. Per la classificazione delle strade ed aree pubbliche si fa rinvio al precedente articolo 55 del presente regolamento,
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe annuali e giornaliere relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno
5. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. L'occupazione di superfici destinate a mercati che si protrae per l'intero anno solare è soggetta al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annua, distinta in relazione alla classificazione delle strade ed aree pubbliche, per i coefficienti di valutazione economica e per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.
7. L'occupazione di superfici destinate a mercati che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è soggetta al canone determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera, distinta in relazione alla classificazione delle strade ed aree pubbliche, per i coefficienti di valutazione economica, per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e per le giornate di mercato previste dal Piano Comunale per il commercio su area pubblica.
8. Alle occupazioni realizzate dagli operatori commerciali titolari di posto fisso nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si applica una riduzione del 30 per cento sul canone determinato ai sensi del precedente comma 7.

Articolo 62 - Box ittici

1. Il locali nell'immobile ubicato in Bibione all'interno dell'area denominata "30 Ha", composto da quattro box adibiti alla vendita di prodotti ittici, di proprietà del Comune di S. Michele al Tagliamento, non sono assoggettati al canone mercatale.
2. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso dei sopraccitati box sono tenuti al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto di concessione, nonché al versamento della tassa sui rifiuti.

Articolo 63 - Fiere di rilevanza locale

1. Le fiere di rilevanza locale sono istituite con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Il canone dovuto per l'occupazione di superfici destinate a fiere di rilevanza locale si determina ai sensi dei commi 7 e 8 di cui al precedente articolo 61.

Articolo 64 - Subentro

1. Nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale titolare di autorizzazione di posteggio di mercato trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito

per la stessa.

CAPO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 65 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Per importi superiori ad euro 1.000,00 è ammesso il pagamento del canone in due rate, la prima da corrispondere entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre.
2. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee il canone deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione o alla presentazione della dichiarazione. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per importi superiori ad euro 1.000,00 è ammesso il pagamento del canone in due rate, la prima da corrispondere contestualmente al rilascio dell'atto di concessione o presentazione della dichiarazione, la seconda entro il termine di scadenza della concessione o dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni realizzate dai titolari di posteggio fisso presso il mercato del Capoluogo ed il mercato invernale di Bibione il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Per importi superiori ad euro 1.000,00 è ammesso il pagamento del canone in due rate con scadenza rispettivamente il 31 marzo ed il 30 settembre.
4. Per le occupazioni realizzate dai titolari di posteggio fisso presso il mercato estivo di Bibione e dai titolari di posteggi presso il luna park di Bibione il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. Per importi superiori ad euro 1.000,00 è ammesso il pagamento del canone in due rate con scadenza rispettivamente il 30 giugno ed il 30 settembre.
5. Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali non titolari di posteggio fisso, il versamento del canone dovrà essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio. Il rifiuto o il mancato pagamento del canone sarà motivo ostativo all'occupazione giornaliera.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamenti all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 65-bis – Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,083% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,25% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,38% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,125% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 3,57%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 66 - Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, indennità ed interessi non supera € 20,00.

Articolo 67 - Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall' art. 1 comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 30 per cento;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, salvo diversa importo stabilito ai sensi dall'art. 16 comma 2 della L. 24/11/1981 n. 689;
 - c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 possono concorrere con quelle previste dal presente Regolamento.
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all'indennità e alla sanzione di cui al comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
 Qualora i soggetti di cui sopra non ottemperino agli obblighi di cui alle lettere b) e c), il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi addebitando gli oneri di rimozione o ripristino agli stessi.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997;
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, ovvero

in quella stabilita ai sensi dall'art. 16 comma 2 della L. 24/11/1981 n. 689.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del canone.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 68 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata qualora non ottemperino a quanto intimato al comma 2.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 5 giorni dalla notifica del verbale.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. In caso di rimozione d'ufficio il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione.
5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta dello stesso, ove risulti pagata la sanzione applicata. Ove la sanzione non risulti pagata nei termini, ovvero non ne venga richiesta la restituzione, con ordinanza dirigenziale viene disposta la destinazione del materiale.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 69 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego motivato dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 70 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 71 – Rimborsi e compensazioni

1. Può essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone unico patrimoniale, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.
3. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di versamento.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione del canone dovuto, a meno che il contribuente non richieda espressamente la restituzione delle somme.

Articolo 71-bis Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 72 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone unico patrimoniale sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGDP") e ss.mm.ii.

Articolo 73 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, limitatamente agli aspetti riferiti alla gestione e riscossione delle entrate, si rinvia al "Regolamento delle entrate tributarie".
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.